



COMUNE di CAMPOMARINO

REGIONE MOLISE

(Provincia di Campobasso)



CONVENZIONE

**AFFIDAMENTO PER ANNI 3 (tre)
Della STRUTTURA SPORTIVA DI PADEL
SITA IN VIA DEI CICLAMINI - CAMPOMARINO LIDO**

IL RESP. SERV. LL.PP.
Arch. Martino Colucci

f.to digitalmente

INDICE

art 1 -	OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
art 2 -	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
art 3 -	IMPORTO e VERSAMENTI	3
art 4 -	USO DEGLI IMPIANTI	3
art 5 -	CONSEGNA DEGLI IMPIANTI	3
art 6 -	RESPONSABILITÀ	4
art 7 -	OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI	4
art 8 -	OBBLIGHI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	4
art 9 -	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5
art 10 -	AGIBILITA' DEGLI IMPIANTI.....	5
art 11 -	VIGILANZA.....	5
art 12 -	ORGANIZZAZIONE e RICAVI	6
art 13 -	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI BEVANDE	6
art 14 -	PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6
art 15 -	DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE	6
art 16 -	MODIFICHE dell'AREA.....	6
art 17 -	SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	6
art 18 -	DOMICILIO - RESPONSABILITÀ- CONTROVERSIE	7
art 19 -	SPESE.....	7
art 20 -	RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI.....	7
art 21 -	COMUNICAZIONI	7
art 22 -	ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE	7

art 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale affida in concessione la gestione e la manutenzione ordinaria della struttura sportiva di Padel sita in via dei Ciclamini, costituita da un campo di gioco e dall'area esterna, di circa 760 mq, rappresentata nell'allegata planimetria (Allegato 1)

Al fine di individuare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali assegnate alla gestione del servizio, è redatto un verbale all'atto della consegna (vedi art. 5), quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Alla concessionaria spetta l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi nonché degli eventuali locali dell'impianto sportivo.

art 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente Capitolato.

art 3 - IMPORTO e VERSAMENTI

L'importo annuale è stabilito in € _____ (dico euro _____), concordato ad esito dell'accettazione dell'offerta _____. L'importo è fisso ed invariabile.

L'importo è versato dal concessionario in rate annuali anticipate, entro i primi 30 giorni dell'annualità.

Il Comune si riserva la facoltà di incrementare detto importo al termine di propri lavori di miglioramento.

art 4 - USO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi sono destinati all'uso di tutti i soggetti come indicati nell'art. 11 del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31.05.2005 previa autorizzazione della concessionaria, nel rispetto del succitato Regolamento, inclusi:

[a) Enti di promozione sportiva **b)** Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI **c)** Istituzioni scolastiche **d)** Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici **e)** Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali **f)** singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale **g)** privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.]

L'Amministrazione comunale, comunque si riserva il diritto di consentire, negli impianti sportivi, lo svolgimento di altre manifestazioni, sportive e non, che comunque non compromettano il regolare svolgimento delle attività agonistiche programmate dalla concessionaria.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto sportivo o parte di esso, compatibilmente con l'attività agonistica della concessionaria, per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni sportive o di rilevante interesse collettivo e civico, anche con pubblico pagante.

Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), con priorità a quelle del territorio comunale.

art 5 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna e riconsegna degli impianti e delle relative attrezzature viene fatta a mezzo di apposito verbale, con allegato inventario e stato di consistenza.

L'area è riconsegnata al Comune alle stesse condizioni registrate nel verbale di consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Le opere e modifiche realizzate, inclusi gli impianti per le forniture di acqua, luce e gas dovranno essere rimosse al termine del periodo di concessione, salva la facoltà dell'Ente di acquisirle al proprio patrimonio a titolo gratuito.

art 6 - RESPONSABILITÀ

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno derivante all'impianto sportivo da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

I concessionari sono loro responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

Inoltre, i concessionari hanno l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque ed anche verso gli spettatori.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone od a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere dell'impianto sportivo.

La concessionaria ha l'obbligo di stipulare una copertura RCT a garanzia e copertura di danni a cose e o persone per un massimale minimo di € 500.000,00 anche a copertura di danni registrati all'atto della riconsegna.

art 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

Il concessionario ha l'obbligo di osservare esattamente le leggi ed i regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.

Il concessionario ha altresì l'obbligo di attenersi a quanto disposto nel presente atto ed a quanto previsto nel "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31.05.2005.

art 8 - OBBLIGHI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

La concessionaria dovrà garantire la perfetta funzionalità dell'impianto sportivo assicurando l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

Alla concessionaria fanno inoltre carico i seguenti obblighi:

- a) custodire la proprietà comunale a lui affidata impedendo manomissioni, asportazioni danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- b) impedire l'accesso agli impianti a chiunque non appartenga all'Amministrazione comunale, ovvero a chi non sia munito di speciale permesso del Sindaco;
- c) eseguire la periodica- pulizia del recinto, dello spazio riservato al gioco, ed attendere alla continua conservazione in buono stato dell'impianto in generale, provvedendo alla costante manutenzione ordinaria del bene.
- d) tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune, con divieto di permetterne

la consegna, l'uso o l'asportazione senza autorizzazione scritta;

g) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione degli impianti e dei materiali e diretta ad evitare abusi ed arbitri, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

h) eseguire controlli periodici con l'Ufficio Tecnico ai fini della buona conservazione e del regolare funzionamento degli impianti, provvedendo in caso contrario alla posizione in essere di tutto quanto necessario al ripristino dello status quo ante.

Restano escluse dalla manutenzione ordinaria, e quindi sono a carico del Comune, la manutenzione del verde e delle piante site all'esterno dell'area concessa.

art 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature resta a carico del Comune, tranne che gli interventi non siano determinati da incuria o negligenza nella gestione ordinaria.

Gli oneri relativi all'esecuzione di riparazioni dei fabbricati e strutture edili, compreso la recinzione, adeguamento e/o sostituzione dei componenti di impianti, ristrutturazioni e migliorie sono a carico dell'Amministrazione comunale, la quale provvede ad eseguire i lavori in accordo con il Concessionario allo scopo di evitare interferenze con le attività sportive. Il Comune può demandare al Concessionario attività di manutenzione straordinaria riconoscendogli le spese sostenute.

art 10 -AGIBILITA' DEGLI IMPIANTI

Il campo di padel è munito di certificato di agibilità.

Le modifiche ed integrazioni alle opere edili e/o impiantistiche impongono al concessionario di aggiornare il certificato predetto.

Prima dell'inizio delle discipline sportive, il Concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità di tutti gli impianti.

art 11 -VIGILANZA

La concessionaria è tenuta alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente atto e del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" sopra citato.

La concessionaria è tenuta a vigilare e a far rispettare le norme del presente atto e del citato "Regolamento" ed è autorizzata ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che si svolge.

La concessionaria ha il dovere di:

- a) vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi concessi.
- b) presenziare attraverso un proprio incaricato, a tutte le esercitazioni, giochi e manifestazioni in qualsiasi momento, allo scopo di impedire danni di ogni sorta, e quando questi avvengano denunciare immediatamente all'Ufficio comunale i responsabili;
- c) sorvegliare costantemente l'accesso, vietandone l'ingresso a persone non autorizzate;

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente in capo ai concessionari.

art 12 -ORGANIZZAZIONE e RICAVI

Il Concessionario stabilisce orari giornalieri di utilizzo dell'area di concessa, anche con variazioni riferite a diversi periodi stagionali.

Il Concessionario stabilisce proprie tariffe, condizioni di abbonamento o agevolazioni di ogni sorta.

Il Comune resta estraneo ai conseguenti adempimenti fiscali e/o retributivi, salvo le attività di verifica e controllo ad esso imputate.

art 13 -SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI BEVANDE

In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni

art 14 -PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

I rapporti pubblicitari all'interno degli impianti sportivi sono gestiti direttamente dal concessionario. Questi rimane responsabile della installazione dei pannelli pubblicitari e degli eventuali danni causati a persone o cose.

I rapporti fiscali che ne derivano sono interamente riservati al concessionario.

art 15 -DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando.

art 16 -MODIFICHE dell'AREA

La concessionaria può presentare istanza di incremento dell'area concessa o di installazione di strutture mobili, removibili e che non modificano in modo stabile gli spazi oggetto di concessione.

In tal caso, la concessionaria assume ogni necessaria e dovuta autorizzazione di legge, si obbliga alla gestione delle stesse ed al ripristino delle condizioni pre-concessione al termine della stessa.

La richiesta è valutata dal Comune entro 30 giorni.

art 17 -SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è impegnato nel consentire l'utilizzo del bene concesso senza soluzione di continuità, durante tutto il periodo della concessione, alle migliori condizioni di fruibilità dell'area e del campo di gioco.

Il Comune ha facoltà di interrompere la concessione a sua insindacabile volontà, riservandosi un numero massimo di tre ore settimanali, per l'utilizzo del bene concesso, fermo restando il diritto del concessionario a gestire gli orari di utilizzo del bene comunque nel rispetto del regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 31/05/2005.

E' altresì riservata alla volontà insindacabile dell'Ente la facoltà di organizzare manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, previo congruo preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

La concessione è sospesa nei seguenti casi:

- Durante l'esecuzione di lavori, da parte del concessionario e preventivamente autorizzati, che migliorano il servizio;

- Disposizione dell'Ente;

Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto e/o nel citato "Regolamento", fermo restando l'obbligo per la concessionaria al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

La concessione è distintamente revocata nei seguenti casi:

- Mancato versamento della rata annuale entro i termini prescritti;
- Uso del campo di gioco per attività diverse dal padel e non preventivamente autorizzate;

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, a meno della restituzione della quota annuale, in proporzione al periodo revocato.

art 18 -DOMICILIO - RESPONSABILITÀ- CONTROVERSIE

Per tutti gli effetti di legge e di contratto, il concessionario assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la sede comunale.

In ogni caso il Comune si deve intendere sollevato da ogni responsabilità verso terzi.

Per ogni controversia il foro competente ed esclusivo è quello di Larino.

art 19 -SPESE

Le spese contrattuali e consequenziali sono ad esclusivo carico del concessionario. Le spese di fornitura elettrica, idrica e quant'altro restano a carico del concessionario.

art 20 -RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non specificato nel presente atto si fa espressamente riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

art 21 -COMUNICAZIONI

Il Concessionario informa e aggiorna il Comune a mezzo posta elettronica utilizzando gli indirizzi urp@comunecampomarino.it oppure urp@pec.comunecampomarino.it. Inoltre, informa ed aggiorna il RUP a mezzo messaggistica telefonica.

art 22 -ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE

La partecipazione alla gara costituisce dichiarazione di accettazione delle modalità di gara e di tutte le condizioni previste nel presente capitolato, che sottoscritto dall'impresa partecipante dovrà essere allegato alla documentazione di gara per farne parte integrante e sostanziale.